



COMUNE DI VILLAR PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 17/06/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **diciassette**, del mese di **giugno**, in VILLAR PELLICE ed in una sala del Palazzo Civico è convocato, in sessione ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA Convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GARNIER Lilia	Sì	BONJOUR Luca	Sì
BONJOUR Silvio	Sì	CATALIN Gianni	No
VAROLI Luca	Sì	RICCA Fabrizio	Sì
CHIAVIA Manuele	Sì	MONDON Valerio	Sì
PUY Monica	Sì		
LAUSAROT Patrich	Sì		
AYASSOT Desi	Sì		
Totale Presenti:			10
Totale Assenti:			1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **ZULLO dott. Raffaele**.

GARNIER LILIA nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - ANNO 2015

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 03.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento che istituisce l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza:

DATO ATTO che la I.U.C. è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile, escluse le abitazioni principali (se non di categoria catastale A/1-A/8-A/9);
- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che l'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare: costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di Stabilità 2014, ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214 (TARES);

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27/12/2013, nel quale è stabilito che *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

RICHIAMATO l'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è disposto, ai fini della determinazione della tariffa, che i Comuni approvino il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Piano Finanziario predisposto dall'ufficio tributi comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano comprende i costi di esercizio e di investimento riferiti al servizio rifiuti per l'anno 2015 e che l'importo complessivo di €149.000,28, tributo provinciale escluso, copre integralmente i costi sostenuti nel periodo di riferimento;

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 662, della Legge 27/12/2013, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;
- ai sensi dell'art. 14, comma 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), componente TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999, l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo *criteri razionali*;
- si è ritenuto opportuno attribuire alla tariffa (parte fissa e variabile) una quota, differenziata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, rispettivamente in misura del 98% (utenze domestiche) e 2% (utenze non domestiche);

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto stabilire che:

- ai fini della determinazione del coefficiente KB di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore massimo per i nuclei composti da n. 1 e 2 componenti, il valore medio per i nuclei composti da n. 3 componenti ed il valore minimo per i nuclei composti da n. 4 o più componenti;
- ai fini della determinazione dei coefficienti KC e KD di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore minimo ad esclusione di determinate categorie per le quali si debba prendere il coefficiente medio e massimo in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti.

RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 06/03/2014 “Disposizioni vigenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito in Legge 02/05/2014, n. 68;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8°, della L. n.448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012 nonché dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 da parte dei Responsabili dei Servizi competenti;

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;

Con voti unanimi espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015, nell’importo complessivo di €149.000,28;

- 3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) come da piano finanziario allegato;
- 4) di determinare, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorni e maggiorata del 100%;
- 5) Di stabilire in n. 2 rate le scadenze per il versamento I°rata 31 luglio , II° rata 31 dicembre con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- 6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla ex Provincia, ora Città Metropolitana;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012;

Successivamente

Considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: GARNIER Lilia

Il Segretario Comunale
F.to: ZULLO dott. Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19/06/2015 al 04/07/2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Villar Pellice, lì 19/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to: ZULLO dott. Raffaele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29/06/2015:

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
ZULLO dott. Raffaele

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villar Pellice, lì _____

Il Segretario Comunale
ZULLO dott. Raffaele